

8427/13



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto  
RISOLUZIONE  
CONCORDATO  
FALLIMENTARE  
R.G.N. 26739/2010  
Cron. 8427

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C I

Dott. DONATO PLENTEDA - Presidente - Ud. 19/12/2012  
Dott. RENATO RORDORF - Consigliere - PU  
Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere -  
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -  
Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 26739-2010 proposto da:

PALA PAOLA GAVINA (c.f. PLAPGV63M67G015Q), nella  
qualità di assuntrice del Concordato fallimentare  
PALA PIETRINO S.A.S. DI MARRAS TOMASINA EUGENIA  
(P.I. 01233030905), elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA S. MARIA MEDIATRICE 1, presso l'avvocato  
BUCCI FABRIZIO, rappresentata e difesa  
dall'avvocato POLETTI CLAUDIO, giusta procura in  
calce al ricorso;

2012

1922

- ricorrente -

**contro**

FALLIMENTO PALA PETRINO S.A.S. DI MARRAS TOMASINA EUGENIA (P.I. 01233030905), e FALLIMENTO DI MARRAS TOMASINA EUGENIA IN PROPRIO (C.F. MRRTSN39C015D), in persona del Curatore dott. ALBERTO CERESA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ADRIANO GIOVANNI, giusta procura in calce al controricorso; INTESA SAN PAOLO S.P.A. (incorporante il San Paolo Imi spa, a sua volta incorporante il Banco di Napoli spa) - c.f. 00799960158, nella qualità di mandataria e di procuratrice della Società per la Gestione di Attività - SGA spa (cessionaria del credito tra il Banco di Napoli spa e la SGA spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUBICONE 42, presso l'avvocato ROTILI CARLO ALFREDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LANERI RENATO, giusta procura in calce al controricorso;

- **controricorrenti** -

**contro**

MARRAS TOMASINA EUGENIA, MURRIGHILE FELICE, PALA PIETRINO S.A.S. DI MARRAS TOMASINA EUGENIA,

FALLIMENTO MARRAS TOMASINA EUGENIA, PROCURA  
GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO  
DI CAGLIARI - SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI;

- intimati -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO DI  
CAGLIARI - SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI,  
depositato il 06/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 19/12/2012 dal Consigliere  
Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato POLETTI che ha  
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, la controricorrente Banca, l'Avvocato ROTILI  
che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 6.10.010, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Paola Gavina Pala contro la sentenza 2.4.010 del Tribunale di Tempio Pausania che, ad istanza della banca creditrice Intesa Sanpaolo s.p.a., aveva dichiarato risolto il concordato fallimentare della Pala Pietrino s.a.s. di Marras Tommasina Eugenia, omologato il 9.7.1997, di cui la reclamante era assuntrice.

La Corte territoriale ha ritenuto che nella specie dovesse farsi applicazione del testo dell'art. 137 l. fall. anteriore all'entrata in vigore dei d.lgs. n. 5/06 e 169/07, il quale prevede che il Tribunale che ritiene fondata la domanda di risoluzione pronuncia sentenza "non soggetta a gravame" ma impugnabile unicamente con ricorso per cassazione, considerato che il fallimento della Pala Pietrino s.a.s. era stato dichiarato nel 1992 ed il concordato omologato nel 1997 e che la disciplina transitoria di cui ai citati d.lgs. (ed in particolare del c.d. decreto correttivo) prevede che le disposizioni del decreto stesso (fra le quali quella che, modificando l'art. 137, stabilisce che la risoluzione sia pronunciata con decreto reclamabile ex art. 131 l. fall.) si applicano *ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore nonché alla procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte dopo la sua entrata in vigore.*

In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che il concordato fallimentare della Pala Pietrino, alla data di entrata in vigore del d. correttivo, era già aperto e pendente e che la sua risoluzione non aveva dato luogo ad una nuova fase fallimentare, ma solo alla riapertura del fallimento già dichiarato.

La sentenza è stata impugnata da Paola Gavina Pala, con ricorso per cassazione affidato ~~ad~~ sei motivi, cui hanno resistito con controricorso il Fallimento della Pala Pietrino s.a.s. di Marras Tommasina Eugenia, nonché di Marras Tommasina Eugenia in proprio ed Intesa San Paolo s.p.a.

Non hanno depositato difese la debitrice, Felice Murrighile, creditore intervenuto nel

giudizio di merito, ed il P.G. presso la Corte d'Appello di Cagliari.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, Paola Gavina Pala, denunciando violazione degli art. 137 commi 5 e 18 l. fall. e 22 commi 1 e 2 del d. lgs. n. 169/07, lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto inapplicabile al caso di specie la nuova normativa.

Osserva che, pur in mancanza di precedenti specifici, dalle sentenze nn. 7471/08 e 20551/09 di questa Corte di legittimità si evincono i seguenti principi di diritto: 1) la procedura fallimentare è scandita da una pluralità di fasi, fra loro collegate ma non per questo omologabili ovvero connesse in senso unitario, restando ciascuna di esse sottoposta alla disciplina sua propria, posto che il fallimento nel suo complesso non è qualificabile come un *unicum* che ha inizio con il ricorso del creditore e si conclude col decreto di chiusura; 2) il *novum*, soprattutto in materia processuale, deve trovare immediata applicazione salvo che per le fasi già chiuse o produttive di effetti giuridici propri; 3) la sentenza dichiarativa assolve alla duplice funzione di chiudere l'istruttoria prefallimentare e di aprire nel contempo la fase concorsuale, che diviene pendente solo in forza della sua emanazione, fungendo da spartiacque fra il regime vecchio e nuovo. Tali principi, a dire della ricorrente, risulterebbero applicabili anche al caso di specie, posto che la procedura di concordato non poteva ritenersi ancora pendente alla data di entrata in vigore del correttivo, essendosi conclusa con la sentenza di omologazione, salvi i sub procedimenti autonomi e distinti della sua esecuzione e, sul versante opposto, della sua risoluzione, apertasi con istanza del 14.7.09 e decisa con sentenza del 2.4.010, assoggettabile al nuovo regime in virtù del principio *tempus regit actum*. La sentenza dichiarativa della risoluzione fungerebbe, pertanto, da spartiacque fra il vecchio regime ed il nuovo, svolgendo la funzione di chiudere il procedimento istruttorio di risoluzione ed aprire la nuova fase processuale, che essendosi originata nella nuova normativa, da essa deve restare regolata.

Sotto altro profilo, la ricorrente contesta che la risoluzione del concordato riapra il

vecchio fallimento e solleva, in subordine, q.l.c. dell'art. 137 ante riforma.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la riapertura del fallimento conseguente alla risoluzione del concordato fallimentare produce la reviviscenza dell'originario procedimento concorsuale e non un nuovo, autonomo procedimento (Cass. n. 22380/06).

Ciò posto, appare evidente che l'assunto della ricorrente, ove accolto, condurrebbe ad una non consentita commistione fra disciplina processuale e disciplina sostanziale, non potendosi dubitare, sia in virtù dei principi generali che regolano la successione delle leggi nel tempo, sia alla luce della specifica disposizione transitoria dettata dal lgs. n. 169/07, che la risoluzione di un concordato fallimentare omologato anteriormente all'entrata in vigore delle leggi di riforma produca gli effetti di cui agli artt. 122 e 123 l. fall. nel testo previgente e che al fallimento riaperto (proprio perché costituente soltanto una nuova fase di una procedura che era stata definita secondo la legge anteriore) continuino ad applicarsi le norme preesistenti.

L'interferenza di normative diverse nell'ambito del medesimo istituto comporterebbe, del resto, problemi in ordine all'applicazione dello stesso art. 137 l. fall.. Questo, ad es., nel testo attuale attribuisce ai soli creditori la possibilità di chiedere la risoluzione del concordato, laddove, nel testo precedente, prevedeva che spettasse al curatore di riferire al tribunale del mancato adempimento degli obblighi da esso nascenti: occorrerebbe allora chiedersi se il diritto/dovere del curatore di informare il tribunale, sicuramente esistente secondo la legge vigente alla data di omologazione del concordato e non avente natura meramente processuale, possa ritenersi venuto meno per effetto della nuova disciplina o se invece debba continuare a trovare applicazione nel procedimento riformato; e poiché tale verifica andrebbe compiuta rispetto ad ogni norma o principio di contenuto sostanziale da applicare nel corso del procedimento (ad es. con riferimento ai canoni valutativi, in ordine alla gravità dell'inadempimento, cui attenersi ai fini dell'accoglimento della domanda di

risoluzione) si creerebbe un'inutile incertezza interpretativa, che potrebbe a sua volta dar luogo ad un inusitato effetto di "spezzettamento" della norma, decisamente ingiustificato a fronte di una disposizione transitoria (l'art. 22 del d.lgs. n. 169/07) di chiarissimo tenore testuale, che non pone distinzioni fra disciplina sostanziale e processuale e che è stata presumibilmente dettata proprio allo scopo di superare i dubbi e le difficoltà applicative cui aveva dato luogo l'art. 150 del d. lgs. n. 5/06.

Tale conclusione non si pone in contrasto con i principi affermati nella sentenza n. 7471/08, la quale, in presenza della diversa ed incompiuta disciplina transitoria di cui al citato art. 150 (che si è limitato ad indicare le regole processuali alla cui stregua andavano definiti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 5/06 e che, peraltro, non poneva alcun dubbio circa l'assoggettabilità alle regole anteriori dei fallimenti e dei concordati già dichiarati) ha chiarito che, nel silenzio della norma, non poteva consentirsi l'applicazione della normativa anteriore ad una fase della procedura diversa da quella in essa espressamente contemplata.

Ciò, d'altro canto, in coerenza con il principio *tempus regit actum*, il quale vale proprio in assenza di disposizioni transitorie.

Manifestamente infondata, infine, è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 ante riforma, posto che rientra nella discrezionalità del legislatore sopprimere o introdurre, rispetto ad un determinato procedimento, il doppio grado di giurisdizione, che non rappresenta diritto insopprimibile delle parti, e che non può scorgersi disparità di trattamento in una norma che incide in modo identico per tutti i rapporti sorti dopo la riforma, allo stesso modo in cui per tutti i rapporti precedenti valeva una diversa disciplina, voluta alla stregua di una diversa valutazione del legislatore, consentita dal testo costituzionale.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.


La novità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

Roma, 19 dicembre 2012.

Il cons. est.



Il Presidente



Depositate in Cancelleria  
E 5 APR 2013  
IL CANCELLIERE  
ANGELO BIANCHI